



Roma, 22 giugno 2000

CIRCOLARE N.89/2000**OGGETTO: AUTOTRASPORTO - RESTITUZIONE DELLA CARBON TAX - CIRCOLARE MIN.FINANZE N.125/D DEL 20.6.2000.**

Nel contesto delle trattative sull'ultima vertenza dell'autotrasporto, il Ministero delle Finanze, con la circolare indicata in oggetto, ha reso immediatamente operativo il recupero della *carbon tax*.

Com'è noto, in base alla legge finanziaria '99, le imprese di autotrasporto possono recuperare gli aumenti dell'accisa sul gasolio introdotti in virtù della nuova tassazione contro le emissioni inquinanti (la c.d. *carbon tax*). Peraltro fino ad oggi quella disposizione non era stata attuata a causa delle obiezioni sollevate dalla Commissione europea.

Per rendere la normativa compatibile con i principi comunitari è stato necessario estendere il beneficio alle imprese di autotrasporto in conto proprio; per limitare gli stanziamenti complessivi, peraltro, sono stati esclusi dalla restituzione i consumi di gasolio riferiti ai veicoli inferiori alle 11,5 tonnellate. Superato il vaglio dell'UE, il decreto che fissa le disposizioni per il recupero a regime della *carbon tax* è ora in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In attesa della sua entrata in vigore il Ministero delle Finanze con la circolare sopra citata ha impartito le istruzioni per consentire alle imprese l'immediata disponibilità delle somme spettanti per il 1999, per uno stanziamento complessivo di 260 miliardi di lire.

La restituzione della *carbon tax* 1999 è pari a 33,26 lire per ogni litro di gasolio acquistato per l'utilizzo di veicoli di peso non inferiore a 11,5 tonnellate nel periodo 16 gennaio - 31 dicembre 1999.

L'importo delle 33,26 lire/litro è pari all'incremento dell'accisa sul gasolio introdotto col decreto 15 gennaio 1999.

Il beneficio si concretizza in un credito d'imposta che può essere compensato in sede di versamenti unitari eseguiti col modello F24 (relativi a imposte sui redditi, ritenute alla fonte, contributi previdenziali, premi Inail), ovvero ne può essere chiesto il rimborso.

Gli acquisti di gasolio devono essere dichiarati, mediante lo schema di dichiarazione indicato dal Ministero delle Finanze, elencando gli estremi delle fatture di acquisto (ovvero gli estremi delle schede carburanti relativamente al periodo dal 16 gennaio al 13 luglio 1999 durante il quale non sussisteva ancora l'obbligo di rilascio della fattura da parte dei distributori di carburante), la targa degli automezzi riforniti e il numero dei chilometri percorsi a fine anno (dato presunto).

Nella dichiarazione va specificata la modalità di fruizione del credito d'imposta (compensazione o rimborso). Circa la documentazione da allegare si segnalano le copie dei certificati di immatricolazione dei veicoli e degli eventuali contratti di noleggio o di leasing, nonché il prospetto contenente i dati relativi ai singoli automezzi riforniti e al proprietario del mezzo.

Le imprese che detengono pompe private devono indicare anche la capacità di stoccaggio del serbatoio; qualora l'impianto privato venga utilizzato anche per il rifornimento degli autoveicoli inferiori alle 11,5 tonnellate esclusi dal beneficio, tali mezzi devono essere espressamente elencati nel relativo prospetto.

Le dichiarazioni vanno presentate all'Ufficio Tecnico di Finanza nel cui territorio è ubicata la sede dell'impresa.

Gli uffici devono procedere "a vista" all'esame formale della dichiarazione e dei documenti allegati e devono rilasciare un'attestazione che costituisce titolo per poter compensare il credito d'imposta alla prima scadenza utile. Peraltro tale attestazione non potrà essere rilasciata prima della pubblicazione del decreto attuativo (prevista per gli inizi di luglio).

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.104/99

DIFFUSIONE		
DOG.	U.T.F.	LAB.
MAX	MAX	MIN

Roma, 20 giugno 2000

Div. VI
Prot. n.3804.00
All. 1

Oggetto: D.P.R. recante la disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, prevista dall'articolo 8 della legge n. 448 del 1998, (come modificato dall'articolo 7 della legge n. 488 del 1999).

Si trascrive di seguito, per conferma, il fax prot. n. 3705.00/VI del 15 giugno 2000, di pari oggetto:

“L'art. 8, comma 10, lett. e), della legge 23 dicembre 1998, n.448, come sostituito dall'art. 7, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n.488 prevede che le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 8, commi 5 e 6, sono destinate, tra l'altro, a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti l'attività di trasporto merci con veicoli di massa complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate. Tale riduzione è determinata in un ammontare pari agli incrementi dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione disposti in attuazione della normativa sulla “Carbon tax” ed è rapportata ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento. In base all'art. 7, comma 16, della richiamata legge n. 488 del 1999, il beneficio in parola ha effetto dal 16 gennaio 1999, data di decorrenza del D.P.C.M. 15 gennaio 1999, con il quale è stato disposto il primo (e finora unico) incremento di accisa sul gasolio per autotrazione per effetto della normativa sulla “Carbon tax”, pari a lire 33,26 al litro.

Con decreto del Presidente della Repubblica di imminente pubblicazione nella G.U. sono dettate le disposizioni attuative del beneficio in parola di cui, con il presente fax, vengono anticipati i contenuti di maggior rilievo e talune modalità operative per consentire agli operatori dell'autotrasporto merci di avvalersi immediatamente del medesimo beneficio.

L'art. 1 del citato regolamento dispone che la riduzione degli oneri come sopra determinata è rapportata ai consumi di gasolio nei periodi di riferimento (annualità). Il credito derivante da tale riduzione, semprechè di importo non inferiore a 25 euro, può essere utilizzato dal beneficiario in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero riconosciuto al medesimo mediante rimborso della relativa somma.

Il medesimo art. 1 definisce poi i soggetti beneficiari del credito che sono:

- le imprese nazionali che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte nell'albo istituito con legge 6 giugno 1974, n.298, e successive modificazioni;
- le imprese nazionali che esercitano attività di autotrasporto merci in conto proprio munite della licenza di cui all'art. 32 della medesima legge n.298/74 ed iscritte nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio;
- le imprese appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria per trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi di cui al Regolamento (CEE) n.881/92 del Consiglio ;
- le imprese appartenenti ad altri Stati membri dell'U.E. che esercitano attività di trasporto merci in conto proprio esentate, ai sensi dell'art. 13 del medesimo regolamento (CEE) n.881/92 che ha modificato l'art. 1 della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, da ogni regime di licenze comunitarie e da ogni altra autorizzazione in presenza delle condizioni previste dall'allegato II, punto 4, di detto regolamento (CEE) n.881/92.

L'art. 3 del regolamento prescrive che per ottenere il credito in questione gli esercenti nazionali e quelli comunitari presentano entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare apposita dichiarazione contenente una serie di dati utili all'identificazione del soggetto beneficiario ed alla determinazione del credito spettante, nonché la modalità prescelta di fruizione del credito stesso (tramite compensazione ovvero mediante rimborso). La dichiarazione deve inoltre essere sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale o negoziale dell'impresa ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del comma 11 dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall'art. 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191.

Occorre in particolare rilevare che per gli esercenti nazionali il consumo di gasolio per il quale si chiede il beneficio va indicato con riferimento agli estremi delle fatture di acquisto contenenti anche gli estremi della targa del veicolo rifornito; mentre per gli esercenti comunitari detto consumo deve essere esposto con riferimento agli estremi delle fatture, anch'esse riportanti la targa dell'automezzo rifornito, già presentate al competente Ufficio Unico delle Entrate di Roma ai fini del rimborso dell'IVA. Nel caso in cui gli esercenti comunitari non abbiano presentato domanda di rimborso IVA, allegano alla dichiarazione le fatture in originale da restituire all'interessato decorsi 30 giorni dalla relativa richiesta.

Va rilevato che, in base all'art. 5 del regolamento in esame, dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso l'obbligo del rilascio, da parte degli esercenti di impianti stradali di carburanti, delle fatture di acquisto del gasolio viene esteso a tutti i soggetti che esercitano l'autotrasporto merci (sia per conto di terzi che in conto proprio). Conseguentemente, per l'anno 1999 e per il periodo successivo fino alla data della sua entrata in vigore, il regolamento (art. 6) prescrive che in caso di non obbligatorietà di rilascio della fattura (ad esempio, nei confronti degli autotrasportatori nazionali di merci in conto proprio, nonché degli autotrasportatori nazionali di merci c/ terzi prima dell'entrata in vigore del decreto 24 giugno 1999, pubblicato nella G.U. n. 161 del 12 luglio 1999) il beneficiario fa

riferimento ai dati desunti dalla scheda carburanti. Il medesimo art. 6, relativamente ai predetti periodi, prevede anche la possibilità di indicare nella dichiarazione, con riferimento alle fatture di acquisto, il quantitativo di gasolio consumato dall'autoveicolo avente titolo al beneficiario, qualora tali fatture siano state emesse senza specificazione del suddetto autoveicolo.

Si aggiunge che alla dichiarazione deve essere pure allegata copia dei certificati di immatricolazione degli autoveicoli aventi titolo al beneficiario, nonché un prospetto contenente taluni dati relativi ai singoli automezzi riforniti, al proprietario o all'intestatario di contratti di noleggio e di leasing (questi ultimi da allegare in copia).

In attesa che sia emanato il decreto previsto dall'art. 7 del regolamento che dovrà disciplinare le modalità organizzative ed operative occorrenti per dare attuazione alle norme del regolamento stesso, comprese quelle sulla ripartizione delle competenze tra uffici e sull'effettuazione dei controlli in ordine alla corretta utilizzazione del credito, allo scopo di dare immediata operatività al beneficiario in questione, si dispone quanto segue.

Competenza alla ricezione e all'esame delle dichiarazioni

Tale competenza è attribuita:

- per le imprese nazionali, agli uffici tecnici di finanza nel cui ambito territoriale è ubicata la sede operativa ovvero, nel caso di più sedi operative, la sede legale o la principale fra le sedi operative;
- per gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, agli uffici tecnici di finanza nel cui ambito territoriale è situata la sede di rappresentanza;
- per le altre imprese comunitarie che non sono obbligate alla presentazione della predetta dichiarazione e che, quindi, possono avvalersi solo del sistema del rimborso, alla Circonscrizione doganale di Roma I.

Allo scopo di abbreviare i tempi di presentazione delle dichiarazioni e consentire così di utilizzare immediatamente il credito, le imprese interessate potranno presentare subito la dichiarazione relativa ai consumi dell'anno 1999 corredata dai documenti prescritti. Gli uffici da parte loro procederanno "a vista" all'esame formale previsto dal comma 1 dell'art. 4 rilasciando all'interessato apposita attestazione concernente la regolarità della dichiarazione presentata, senza attendere la formazione dell'atto tacito per silenzio-assenso, di cui al comma 2 del medesimo art. 4. Conseguentemente tale attestazione costituisce titolo per effettuare la prevista compensazione.

Ovviamente le medesime attestazioni dovranno essere rilasciate subito dopo la pubblicazione del regolamento della quale sarà data immediata notizia via fax.

Resta fermo che l'ufficio procederà all'annullamento delle attestazioni di cui sopra qualora nel corso della successiva attività di verifica delle dichiarazioni si dovesse constatarne l'irregolarità non sanabile ai sensi del medesimo comma 2 dell'art. 4.

Si fa, inoltre, presente che la dichiarazione potrà essere presentata, anche tramite le associazioni di categoria, utilizzando l'unito schema.

Si fa riserva di impartire ulteriori istruzioni in ordine alle modalità di riconoscimento del credito mediante rimborso nonché sull'effettuazione dei controlli relativi alla corretta utilizzazione del credito.

Attesa la complessità e la delicatezza della materia trattata, anche in relazione alle legittime aspettative dei soggetti beneficiari, si confida nella massima collaborazione e nella solerzia da parte degli uffici interessati che daranno pertanto assoluta priorità alla trattazione delle pratiche in argomento, tenuto conto del prossimo termine di scadenza (20 luglio 2000) previsto per i pagamenti di imposta.

Le Direzioni compartimentali avranno cura di vigilare sulla tempestività degli adempimenti prescritti, ricorrendo alla migliore utilizzazione del personale anche mediante spostamenti temporanei.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Michele del Giudice"

Con l'occasione, riprendendo l'esame delle disposizioni di cui all'art. 3 del regolamento in oggetto, occorre aggiungere che, qualora la ditta esercente attività di autotrasporto merci (in conto proprio o per conto di terzi) sia titolare di deposito o di distributore privato di carburanti ad imposta assolta, deve indicare nella dichiarazione, oltre agli altri elementi prescritti, anche la capacità di stoccaggio dei relativi serbatoi del gasolio utilizzato per il rifornimento degli autoveicoli aventi titolo al beneficiario, gli estremi della licenza fiscale di esercizio, se prevista (v. in proposito art. 25, comma 4, del T.U. accise approvato con decreto leg.vo 26 ottobre 1995, n. 504), attestando altresì che il gasolio custodito presso i medesimi impianti è stato utilizzato esclusivamente per il rifornimento degli autoveicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate per i quali è previsto il beneficio in questione. Nel caso in cui, invece, i predetti impianti siano utilizzati anche per il rifornimento di altri automezzi (esclusi dal citato beneficio), nel prospetto allegato alla dichiarazione occorre aggiungere l'elenco completo (aggiornabile) di tali automezzi con i relativi dati identificativi. Ovviamente, in questi casi, nelle fatture di acquisto del gasolio destinato agli impianti in parola non devono essere riportati gli estremi della targa degli autoveicoli riforniti.

IL DIRETTORE GENERALE

F.TO DEL GIUDICE

Anno di riferimento:

TESTO DELLA DICHIARAZIONE(*)

Il/la sottoscritto/a.....nato/a a.....il...../...../.....
 residente in via..... (Cit-
 tà).....(Pr.).....(cap).....(Stato).....

DICHIARA

sotto la propria responsabilità in qualità di titolare o di rappresentante (legale o negoziale) dell'impresa sottoindicata, quanto segue:

Denominazione dell'impresa.....Sede legale..... Sede am-
 ministrativa..... Sede operativa.....

Codice fiscale o partita IVA n.....Codice identificativo della ditta (**esclusivamente per gli esercenti Comu-
 nitari**)..... Attività esercitata

Per gli esercenti nazionali

Estremi dell'iscrizione nell'albo delle imprese di autotrasporto di cose per conto terzi.....

Estremi della licenza e dell'iscrizione nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio.....

Per gli esercenti comunitari per conto terzi

Estremi della licenza comunitaria per trasporti internazionali su strada per conto terzi.....

Per gli esercenti comunitari per conto proprio

Dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'allegato II, punto 4, del Regolamento (CEE) n.881/92 del Consiglio.

Indirizzo presso il quale s'intende ricevere eventuali comunicazioni.....

In caso di titolarità di depositi o di distributori privati di carburante ad imposta assoluta:

Estremi dell'impianto.....Capacità di stoccaggio dei relativi serba-
 toi.....Estremi della licenza fiscale (se prevista)..... Numero degli
 autoveicoli di massa complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate..... Attesta che il gasolio custodito è

non è utilizzato esclusivamente per il rifornimento degli autoveicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11.5
 tonn.

(*) testo integrato

Estremi delle fatture di acquisto del gasolio :

Numero progr.vo	Ditta emittente	Numero	Data	Litri fatturati	Importo
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
...					

Totale litri di gasolio consumato per il quale spetta il credito

Totale importo credito lireeuro.....

Modalità prescelta di fruizione del credito

- in compensazione ai sensi dell'art.17 decr.leg.vo n.241/97
- mediante rimborso

Luogo e data.....

Si allega prospetto

Firma del dichiarante (1)

(1) Firma da apporre ai sensi dell'art.20 della L.4.1.68, n.15 e del comma 11 dell'art.3 della L.15.5.1997 n.127 come sostituito dall'art2, comma 10 L.16.6.98 n.191

NOTA CONFETRA: OSSIA FIRMA SEMPLICE PIU' FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITA'

Gli Uffici Tecnici di Finanza (UTF)

Gli Uffici del Dipartimento

Regione	Ufficio Tecnico	Provincie di competenza
Abruzzo	Pescara	AO - CH - PE - TE
Basilicata	Bari	MT - PZ
Calabria	Catanzaro	CS - CZ - KR - RC - VV
Campania	Napoli	CE - NA
	Salerno	AV - SA
	Benevento	BN
Emilia Romagna	Bologna	BO - FO - RN
	Ferrara	FE - RA
	Modena	MO
	Parma	PC - PR
	Reggio Emilia	RE
Friuli Venezia Giulia	Trieste	TS
	Udine	GO - PN - UD
Lazio	Roma	FR - LT - RM - VT
	Terni	RI
Liguria	Genova	GE - IM - SV
	La Spezia	SP
Lombardia	Milano	MI - LO
	Bergamo	BG - SO
	Brescia	BS - CR - MN
	Como	CO - LC - VA
	Pavia	PV
Marche	Ancona	AN - AP - MC - PS
Molise	Pescara	CB - IS
Piemonte	Torino	CN - TO
	Alessandria	AL - AT
	Novara	NO - VB
	Vercelli	BI - VC
Puglia	Bari	BA - FG
	Lecce	BR - LE - TA
Sardegna	Cagliari	CA - NU - OR - SS
Sicilia	Palermo	CL - PA
	Catania	CT - EN
	Messina	ME
	Siracusa	RG - SR
	Trapani	AG - TP
Toscana	Firenze	AR - FI - PO - PT - SI
	Livorno	GR - LI - LU - MS - PI
Trentino Alto A-	Trento	BZ - TN
Umbria	Terni	PG - TR
Valle d'Aosta	Torino	AO
Veneto	Venezia	VE
	Padova	PD - RO
	Treviso	BL - TV
	Verona	VI - VR